

ACCORDO QUADRO PER

Fornitura di “Dispositivi medici di chirurgia toracica, neonatali e ORL””

-----oOo-----

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione

ARTICOLO 5 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico degli esecutori

ARTICOLO 7 - Diritti di proprietà

ARTICOLO 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

ARTICOLO 9 - Garanzie

ARTICOLO 10 - Espletamento della prestazione, ultimazione e “verifica di conformità”

ARTICOLO 11 - Pagamento del corrispettivo

ARTICOLO 12 - Subappalto

ARTICOLO 13 - Penali

ARTICOLO 14 - Risoluzione

ARTICOLO 15 - Recesso

ARTICOLO 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto, vicende soggettive dell'aggiudicatario

ARTICOLO 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore

ARTICOLO 19 - Condizione risolutiva espressa

ARTICOLO 20 - Foro competente

ARTICOLO 21 - Trattamento dei dati personali

il Dott., nato a il, domiciliato per la carica presso l'Azienda, che interviene in nome, per conto e nell'interesse della..... di, in seguito, per brevità, indicata come "Stazione Appaltante", con sede legale in, Via , Codice fiscale e Partita I.V.A., quale Direttore della

Il Dott. _____, nato a _____ () il _____, residente a _____ in via _____ n° _____, in qualità di _____ della Ditta _____ come risulta da _____, con sede legale a

_____ in via _____ n° _____, C.F. o P. IVA _____, in

seguito denominata "esecutore",

(ripetere per quante sono le Ditte aggiudicatarie)

PREMESSO:

- che con Deliberazione _____ è stata indetta la procedura aperta, per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di "Dispositivi medici per chirurgia toracica, neonatali e ORL", di durata quadriennale e di valore pari ad € _____ (iva esclusa).
- Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso intende integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- che con Deliberazione n° _____ del _____ è stata aggiudicata la fornitura e che in data _____ è stato comunicato il predetto provvedimento ai controinteressati;
- che è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
- che le verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs 50/2016) hanno dato esito positivo e l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace come risulta dal verbale redatto dal responsabile del procedimento in data _____;
- che i fornitori, che separatamente sottoscrivono il presente Accordo Quadro, sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- che gli appalti specifici basati sugli accordi quadro per ciascuna voce di gara saranno affidati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo;
- che gli esecutori, a garanzia degli impegni contrattuali, hanno costituito e consegnato alla Stazione Appaltante, la cauzione definitiva, costituita come segue:
- Ditta _____ con polizza fideiussoria n. della compagnia assicurativa, per l'importo di Euro (Se del caso: tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art.103 del D.Lgs 50/2016; qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore di obbliga ad integrare l'importo della cauzione prestata);

(ripetere tante volte quante sono le Ditte aggiudicatarie)

- che gli esecutori conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta tecnica presentata;
- che gli esecutori riconosce espressamente che l'assunzione degli appalti alle condizioni offerte, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;
- SE DEL CASO che con provvedimento n. ... del è già stata disposta l'esecuzione anticipata del contratto oppure che con disposizione di servizio n. ____ del ____ il responsabile del procedimento ha autorizzato l'esecuzione anticipata del contratto4 (art 32, comma 8 D.Lgs50/2016)]5;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione da parte della Stazione appaltante ed ha termine con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

1. atto comprovante l'identità e i poteri degli esecutori;
2. delibera di aggiudicazione;
3. verbale di aggiudicazione efficace;
4. disciplinare di gara e relativi allegati;
5. capitolato d'oneri e relativi allegati;
6. offerta tecnica degli esecutori;
7. offerta economica degli esecutori;
8. cauzione definitiva;

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dagli esecutori, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dagli esecutori stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Stazione appaltante, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:

- presente atto
- disciplinare di gara
- elaborati tecnico-economici.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti gli atti e documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Stazione Appaltante, da una parte, e gli esecutori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire tutte le condizioni e le clausole relative agli Appalti Specifici affidati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro

2. stazione appaltante, l'Azienda sanitaria di Lanciano – Vasto - Chieti
3. esecutori, le ditte _____;
4. offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
5. responsabile del procedimento:.....;
6. direttore dell'esecuzione:
7. Appalto Specifico: la fornitura affidata dalla stazione appaltante agli esecutori in esecuzione del presente atto, giusta sottoscrizione di apposito contratto estimatorio/contratto estimatorio temporaneo.

Gli esecutori individuano nel Dott. _____ il Rappresentante al quale la stazione appaltante, nella persona del responsabile della procedura o del direttore dell'esecuzione, possa far riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. Nel caso in cui gli esecutori procedano alla sostituzione del rappresentante senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della stazione appaltante, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dagli esecutori nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva di cui al presente atto d'importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Ambito oggettivo

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della Stazione appaltante degli Appalti Specifici e, conseguentemente, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.

Il presente Accordo Quadro è concluso con gli aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano ad eseguire ogni singolo appalto specifico, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e negli atti ivi richiamati.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 gli appalti specifici basati sul presente accordo quadro sono aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro e nel capitolato d'onere senza nuovo confronto competitivo (punto 1.5 del capitolato d'onere).

Corrispettivo

L'importo complessivo massimo stimato dell'accordo quadro è di € _____ (iva esclusa), oneri di sicurezza pari a zero.

L'importo complessivo dell'accordo quadro potrà subire variazioni per effetto dell'esercizio delle opzioni previste nel disciplinare di gara.

I corrispettivi unitari sono quelli offerti in sede di gara dagli esecutori e risultanti dalle offerte economiche, allegato al presente accordo quadro.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e al pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Gli obblighi e gli oneri derivanti agli esecutori dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo è comprensivo del servizio di "consegna" e di ogni altra prestazione prevista dal presente atto e dagli atti e documenti ivi richiamati.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dagli esecutori in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Gli esecutori non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Il corrispettivo dovuto agli esecutori non è oggetto di revisione (aumento/diminuzione).

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia – Varianti in corso d'opera

Si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante potrà disporre le modifiche ed integrazioni riguardanti il contenuto o l'entità delle prestazioni dedotte nel contratto in esercizio di tutte le opzioni previste dai documenti di gara e contrattuali.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, al di fuori dei casi previsti dall'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche contrattuali che comportano un aumento o una diminuzione dell'importo del contratto pari o inferiore al 10% si considerano non sostanziali.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 (rectius) del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente firmatario del presente contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente alla Stazione appaltante unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione della Stazione appaltante che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 e, se del caso, art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

Variazioni, in aumento o in diminuzione, dei quantitativi della fornitura non comporteranno in alcun caso variazioni dei corrispettivi o delle altre condizioni contrattuali, se contenute all'interno di un quinto del valore del voce di prodotto oggetto di gara relativa alla "singola voce di prodotto oggetto di gara" di partecipazione (c.d. "quinto d'obbligo), ed ad esse il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi.

Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto di richiedere variazioni alle condizioni contrattuali e, nel caso in cui la ASL non intenda accoglierle, ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che di tale diritto intende valersi.

Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 5 - Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della relativastipula, fatto salvo il recesso anticipato nelle ipotesi previste nel disciplinare di gara

Durante il periodo di efficacia del presente Accordo quadro la stazione appaltante potrà avviare i singoliAppalti Specifici, che scadranno unitamente all'Accordo quadro.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata primadella stipulazione del presente atto, il relativo atto deve indicare le prestazioni che gli esecutori ha dovutoavviare ed eseguire immediatamente. La stipulazione del presente atto determina la decadenza dellelimitazioni poste in sede di avvio in via d'urgenza.

L'accordo giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento dell'importo dell'accordo quadro.

Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale, l'importo dell'accordo quadro non fosse esaurito, potrà procedersi alla sua proroga.

Alla conclusione dell'accordo quadro (per scadenza del periodo temporale o per esaurimento del suo valore), in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico degli esecutori

Sono a carico degli esecutori gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fannocarico alla stazione appaltante per legge.

Sono a carico degli esecutori, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli onerie rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente attomedesimo (oneri del personale, fornitura di materiale di consumo necessario per l'espletamento dellaprestazione, attrezzature, spese di trasporto,), nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria perl'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completoadempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, diviaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Sono a carico degli esecutori, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli onerirelativi alle verifiche che potranno essere eseguite dalla stazione appaltante anche avvalendosi diOrganismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.

Gli esecutori si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti esecondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nelladocumentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, gli esecutori si obbligano ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche ed i requisiti di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico degli esecutori, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, gli esecutori non potranno, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

Gli esecutori si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa; peraltro, gli esecutori prendono atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

Gli esecutori si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Gli esecutori rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

Gli esecutori si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative della stazione appaltante nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere degli esecutori verificare preventivamente tali procedure.

Gli esecutori si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli esecutori si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

Gli esecutori si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

Gli esecutori prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

Sono a carico degli esecutori, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

- a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a
- b) seconda della loro natura;
- c) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei locali della stazione appaltante indicati nel presente atto;
- d) all'apposizione sulle apparecchiature/mezzi necessari per l'espletamento della prestazione delle
- e) "targhette identificative" (se del caso);
- f) allo sgombero e all'asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio (se del caso).
- g) In caso di inadempimento da parte degli esecutori agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 7 - Diritti di proprietà

La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.

Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico degli esecutori anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Gli esecutori si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, gli esecutori si impegna a rispettare nell'esecuzione delle

obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.U.V.R.I. e relativa Nota Informativa.

Gli esecutori si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli esecutori si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano gli esecutori anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Gli esecutori, nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, in conformità all'art. 2 del D.P.R.n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ottempera, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal predetto codice di comportamento approvato a livello aziendale.

ARTICOLO 9 - Garanzie

Generalità

Gli esecutori garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Gli esecutori garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dagli esecutori anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra gli esecutori e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente contratto.

La stazione appaltante e gli esecutori convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data di approvazione degli atti di verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte degli esecutori alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

Cauzione definitiva

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, gli esecutori fanno costituito una cauzione definitiva sopra richiamata.

Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Pagamento del corrispettivo".

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità". Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di "verifica di conformità".

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Azienda sanitaria a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dagli esecutori, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

È fatta salva la possibilità per la Azienda Sanitaria di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Azienda Sanitaria. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, gli esecutori dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Azienda Sanitaria.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 10 - Espletamento della prestazione e verifica di conformità

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell'esecuzione, anche avvalendosi egli assistenti contabili.

Le prestazioni acquisite sono soggette alla verifica di conformità secondo la disciplina di cui all'art. 102 comma 2 del Codice. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali al fine dell'applicazione delle penali o della risoluzione del contratto.

Concluso il contratto, effettuate le ultime operazioni in merito all'accertamento del rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali (art. 102 comma 3 del codice), previa acquisizione del DURC, si procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

ARTICOLO 11 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento sarà disposto dalla Stazione appaltante previa verifica e conferma delle risultanze dell'accettazione delle prestazioni; il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione

dell'prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

Il direttore dell'esecuzione si avvale del supporto degli assistenti contabili, come definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dagli esecutori, secondo la disciplina del capitolato d'oneri e del contratto estimatorio/contratto estimatorio temporaneo.

L'acconto verrà pagato dalla Stazione appaltante nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'accettazione della prestazione eseguita.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto, alla singola tipologia di prestazione resa e al CIG.

Le fatture dovranno essere intestate alla Stazione appaltante; vige l'obbligo di fatturazione elettronica da trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

Gli esecutori assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Gli esecutori si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub esecutore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli esecutori, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, gli esecutori non potranno sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248/2006.

I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dagli esecutori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

Resta espressamente inteso che in nessun caso gli esecutori potranno sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora gli esecutori si rendessero inadempienti a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da parte della Stazione appaltante.

ARTICOLO 12 - Subappalto

Gli esecutori, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

Oppure

Gli esecutori, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate:.....

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni.

Gli esecutori è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Gli esecutori si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del subesecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il subesecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Stazione appaltante procederà a richiedere agli esecutori l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri degli esecutori, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

Gli esecutori si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subesecutore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subesecutore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subesecutore.

La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Gli esecutori si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti del subesecutore; in tal caso gli esecutori non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante, né ad differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte degli esecutori agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Gli esecutori conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

Gli esecutori dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. Gli esecutori corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Gli esecutori è solidamente responsabile con il subesecutore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subesecutore, la Stazione appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 13 – Penali

In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verranno applicate le penali previste all'art. 9 del Capitolato d'onori.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta degli esecutori, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile agli esecutori, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi agli esecutori.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto agli esecutori a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso gli esecutori dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 14 - Risoluzione

Si applica l'art. 108 del Codice.

In caso di risoluzione del presente atto, escluse le ipotesi di cui all'art. 108 comma 1 lettere a) e b), la Stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti degli esecutori per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcuni termini per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi agli esecutori a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro gli esecutori un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra
- b) legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari degli esecutori;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico degli esecutori siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) qualora gli esecutori perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- f) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- g) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche
- h) disposizioni contenute nel presente atto;
- i) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- j) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 3/8/2010 n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
- k) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
- l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
- m) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del presente atto;
- n) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive degli esecutori;

- o) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.
- p) In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", gli esecutori ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora
- q) per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore
- r) compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ARTICOLO 15 - Recesso

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione agli esecutori da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi agli esecutori a mezzo PEC.

Si rinvia inoltre a tutte le cause di recesso previste dal capitolato d'oneri o dal disciplinare di gara.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore e' riconosciuto dalla Stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

Gli esecutori deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i relativi spazi a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese.

Gli esecutori rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso gli esecutori si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti agli esecutori a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata agli esecutori e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

ARTICOLO 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Gli esecutori assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto degli esecutori stesso quanto della Stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, gli esecutori ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la Stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno gli esecutori possa arrecare alla Stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché si reclami nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della Stazione appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la Stazione appaltante, e, pertanto, qualora gli esecutori non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità degli esecutori anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'aggiudicatario

È fatto assoluto divieto agli esecutori di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

Nel caso di inadempimento da parte degli esecutori degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi alla ditta aggiudicataria sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs.

n. 50/2016.

Nel caso di contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni, al fine di consentire alla Stazione appaltante di predisporre l'atto autorizzatorio, gli esecutori si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione

appaltante ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare gli esecutori dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa documentazione probatoria;
- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato,
- descrizione dei prodotti, codici identificatrici, riferimento della scheda fabbisogno ,).

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legalerappresentante degli esecutori e della ditta subentrante.

Gli esecutori sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati alla Stazione appaltante da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall'art. ____ del Capitolato d'oneri in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte degli esecutori degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

In caso di decesso del titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto si risolve, salvo la facoltà insindacabile della Stazione appaltante di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi. In tal caso, comunque, la Stazione appaltante ha facoltà di recedere dal contratto se gli eredi degli esecutori non offrono affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso.

ARTICOLO 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Gli esecutori assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;

gli esecutori, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, gli esecutori assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto gli esecutori delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ARTICOLO 19 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alle condizioni risolutive di cui al D.Lgs. 159/2011.

ARTICOLO 20 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra gli esecutori e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

ARTICOLO 21 - Trattamento dei dati personali

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La stazione appaltante, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dagli esecutori alla stazione appaltante avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici cartacei.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. pagine.

Il presente contratto viene redatto con modalità telematica.

Letto, confermato e sottoscritto.

N.B. D.Lgs. 159/2011 Si può procedere alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia previa acquisizione di apposita autocertificazione di cui all'art. 89 rispetto dell'informazione antimafia, inserendo ad esempio nell'atto la seguente clausola "La Stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. La stazione appaltante recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa".

Per l'Azienda sanitaria di Pescara

L DIRETTORE GENERALE

Per gli esecutori

Il Legale Rappresentante

.....

(documento sottoscritto con firma digitale da)

Il sottoscritto _____, in qualità di _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

(ripetere per tutti gli aggiudicatari)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 – Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Articolo 5 – Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Articolo 6 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico degli esecutori

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 9 - Garanzie

Articolo 10 – Espletamento della prestazione, ultimazione e verifica di conformità

Articolo 11 – Pagamento del corrispettivo

Articolo 13 - Penali

Articolo 14 - Risoluzione

Articolo 15 – Recesso

Articolo 17 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Gli esecutori

Il Legale Rappresentante

.....

(documento sottoscritto con firma digitale da.....)

(ripetere per tutti gli aggiudicatari)